



FNOMCeO

Al Presidente

COMUNICAZIONE N.

73

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI
PER GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

Oggetto: l'intervento dei medici in regime di attività libero professionale negli iter accertativi di invalidità civile, handicap grave e disabilità ad opera delle commissioni mediche provinciali.

Cari Presidenti,

sono pervenuti alla scrivente Federazione diversi **quesiti relativi alla possibilità o meno, per i medici in regime di attività libero professionale, di intervenire nel processo di certificazione delle situazioni di invalidità civile, disabilità e handicap.**

Il processo di accertamento della sussistenza di una delle seguenti condizioni: minorazioni civili (invalidità, cecità e sordomutismo), handicap (L. 104/1992), disabilità (L. 68/1999) è stato profondamente riformato dall'art. 20 della L. n. 102/2009, che ha, tra l'altro, introdotto la gestione telematica della domanda di accertamento e del conseguente flusso documentale derivato. Alla citata legge ha fatto seguito la circolare del Direttore INPS facente funzioni n. 131/2009, che ha stabilito in concreto le modalità operative per dare corso alla riforma introdotta.

Sia la legge che la circolare, normando il processo volto all'ottenimento, accertata la sussistenza dei requisiti, del riconoscimento di una delle condizioni di cui sopra, fanno riferimento, per la fase di inoltro dell'istanza, **alla figura del "medico certificatore", che può essere un libero professionista.** L'elenco dei medici certificatori accreditati in possesso del PIN necessario è pubblicato sul sito internet istituzionale dell'INPS cfr (messaggi 29389 del 16/12/09 e 029596 del 18/12/2009).

Nella fase dell'accertamento vero e proprio, effettuato da una commissione medico legale insediata presso le A.S.L. provinciali ed integrata, dal 2010, di diritto da un medico dell'INPS, il soggetto richiedente ha la facoltà di farsi assistere da un medico di sua fiducia e, anche in questo caso, può trattarsi di un medico che operi in regime di attività libero professionale.

La presenza del medico dell'INPS si rende necessaria, poiché l'istituto ha accentrato in sé l'erogazione dei sussidi connessi alle situazioni di invalidità e la

gestione degli altri benefici di legge connessi al riconoscimento di condizioni di disabilità o handicap grave.

La natura di organo collegiale di emanazione pubblica delle commissioni accertatrici è stabilita sia a tutela e garanzia dei singoli richiedenti, che vedono la propria situazione vagliata non da un solo professionista ma da un organo collegiale, che dell'intera collettività che, all'accertamento della situazione di invalidità, disabilità o handicap, interviene assumendosi i costi, anche onerosi, degli interventi di sostegno previsti dalla legislazione vigente.

Le Commissioni accertatrici, responsabili in sede civile, penale ed in sede di giudizio contabile per danno erariale, di quanto accertato e certificato, hanno la facoltà di richiedere che la certificazione di supporto eventualmente reputata necessaria provenga da un medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale. L'invio in strutture pubbliche o convenzionate per l'ottenimento della ulteriore certificazione richiesta, inoltre, risponde alla necessità di non gravare il soggetto richiedente, presumibilmente già in situazione di difficoltà, degli ulteriori costi derivanti dalla necessità di ottenere il certificato a pagamento.

Si segnala, però, che nulla osta, se le commissioni lo ritengano, a che il certificato sia stilato da un medico libero professionista.

L'operato del libero professionista, infatti, non è scevro da responsabilità civili, penali e deontologiche.

In conclusione non è possibile, sulla scorta della legislazione vigente, escludere legittimamente i medici che operano in regime di libera professione dalla compilazione del certificato per l'istanza di accertamento della sussistenza di situazioni di invalidità, disabilità o handicap. Deve, inoltre, ritenersi legittimo l'intervento certificativo di medici operanti in regime di libera professione anche nella fase accertativa, pur sussistendo la facoltà, in capo alle Commissioni accertatrici, di disporre l'invio, per tali certificazioni, in strutture sanitarie pubbliche o convenzionate.

L'esclusione dal processo di medici solo perché operanti in regime di attività libero professionale non è fondata su indici normativi, costituisce, in concreto, una grave limitazione all'esercizio dell'attività professionale e, non da ultimo, è fortemente penalizzante sia per i soggetti richiedenti che per le commissioni di accertamento che, senza alcuna ragione, sono private del valido contributo di medici esperti nelle patologie e disabilità trattate.

Cordiali saluti

Roberta Chersevani



AC/MF